CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2196-ter c.o.m.

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:

a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta';

b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;

c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:

a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta';

b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.

Versione in vigore dal 17 novembre 2018, non più in vigore dal 20 febbraio 2020 · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare

Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Nono — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Titolo	II — Disposizioni transitorie
Capo	II — Disposizioni particolari
Sezione	IV — PERSONALE MILITARE Parte I Reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2196-ter-disposizioni-transitorie-in-materia-di-reclutamento-del-ruolo-normale/versione/50

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it